

COMUNE DI FONTAINEMORE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011

PREMESSO che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011 recita: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni, ovvero: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

DATO ATTO

che, in base alle disposizioni vigenti, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione dell'organo esecutivo corredata dal parere dei revisori dei conti,

RICEVUTA

la proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale avente ad oggetto *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 e del principio contabile applicato allegato 4/2 D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024”*,

VISTI

i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2024 e per la variazione di bilancio 2025/2027, come allegati alla proposta deliberativa;

RILEVATO

che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione in oggetto:

- a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere (€ 629.607,73), da cancellare (€ 85.392,83) e le entrate da reimputare (247.508,02);
- b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere (€ 1.053.754,09), da cancellare (€ 55.342,98);

e, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2025/2027 rispettano la vigente normativa come sopra richiamata;

VERIFICATA

la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2024,

OTTENUTE

a corredo della documentazione trasmessa, le richieste informazioni con particolare riguardo ai residui relativi ad annualità di derivazione meno recenti, le ragioni che hanno condotto alle cancellazioni, con particolare approfondimento ai residui attivi, nonché alle operazioni che hanno comportato la movimentazione del F.P.V.,

ATTESO

- che, in presenza di bilancio di previsione già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n. 2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);
- che in questa sede l'Ente ha provveduto altresì all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa 2025 per effetto delle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili al 31.12.2024,

VERIFICATA

altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2025/2027,

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in esame ex art. 49bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, dai responsabili dell'istruttoria e dal Segretario Comunale,

FORMULA

ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e del principio contabile applicato allegato 4/2 D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024".

Aosta, lì 19 marzo 2025.



L'organo di revisione